

REFERENDUM 22/23 MARZO 2026

Un quesito sul funzionamento della Magistratura che non chiede se si sia a favore o contro di essa

I cittadini sono chiamati a esprimersi con una consultazione, senza quorum, che affronta quattro aspetti: separazione delle carriere tra giudici e PM, sdoppiamento del CSM, istituzione dell'Alta Corte disciplinare, sorteggio di magistrati e membri laici che faranno parte di CSM e Alta Corte

di **Filippo Germinetti** (*Avvocato*)

Discutiamo di un referendum confermativo, senza quorum, perché i cittadini sono chiamati a una consultazione sul seguente quesito:

Approvate il testo della legge di revisione degli artt. 87, decimo comma, 102, primo comma, 104, 105, 106, terzo comma, 107, primo comma, e 110 della Costituzione approvata dal Parlamento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 30 ottobre 2025 con il titolo Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare?

Gli articoli da 104 a 110 della Costituzione si occupano del funzionamento della Magistratura.

L'articolo 104 vigente esordisce affermando un principio cardine: “La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere”. Tale formulazione resta inalterata nella proposta di modifica votata dal Parlamento.

Seguono articoli che attribuiscono al CSM poteri di autogoverno, attuando così l'autonomia e l'indipendenza della Magistratura sotto due profili:

- 1) non il Ministero della Giustizia, ma il CSM gestisce le assunzioni, i trasferimenti e le promozioni dei Magistrati;
- 2) solo al CSM compete il potere disciplinare.

La proposta di modifica pone sul tavolo referendario un quesito per sapere se i cittadini la approvino o meno, senza sottintesi. Non si chiede se si sia a favore o contro la Magistratura, non si vuol sapere a quale partito si appartenga, nulla si chiede a riguardo del futuro di questa riforma, ancora da delineare mediante leggi ordinarie.

Il tavolo referendario è sorretto da quattro supporti:

- 1) in linea generale la separazione integrale delle carriere dei Magistrati (pubblici ministeri e giudici), non solo dal punto di vista funzionale come ancor oggi accade. Ma anche dal punto di vista strutturale;
- 2) lo sdoppiamento del CSM, uno per la magistratura giudicante e uno per la magistratura requirente, entrambi presieduti dal Presidente della Repubblica. Ai due CSM vengono attribuiti poteri di autogoverno: assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, valutazioni di professionalità e conferimenti di funzioni nei riguardi dei Magistrati;
- 3) il sorteggio dei 2/3 tra Magistrati che faranno parte dei CSM e dell'Alta Corte nonché il sorteggio dei membri laici da una lista predisposta dal Parlamento;
- 4) l'individuazione di un terzo soggetto, vale a dire l'Alta Corte. Si tratta di un nuovo organo al quale viene attribuita la funzione disciplinare che giudicherebbe in primo grado e poi per le impugnazioni in diversa composizione.

A latere è previsto il rinvio a legge ordinaria di norme per la definizione del funzionamento del nuovo organo di rilevanza costituzionale: disciplina dei nuovi organi, caratterizzazione delle carriere distinte, eventuale doppio concorso, procedure per le modalità di sorteggio, determinazione degli illeciti disciplinari e relative sanzioni, composizione dei collegi, forme del procedimento disciplinare e norme necessarie per il funzionamento dell'Alta Corte.